

**REGOLAMENTO (CE) N. 2886/2000 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2000**

recante deroga all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in ordine alla prova di arrivo a destinazione in caso di concessione di restituzioni differenziate e recante modalità di applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafi 10 e 14,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999 qualora sia prevista la concessione di una restituzione differenziata, il suo versamento è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale sia stata fissata una restituzione. Possono essere previste deroghe a tale norma, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.
- (2) Qualora la restituzione all'esportazione sia differenziata a seconda delle destinazioni, a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1557/2000 ⁽⁴⁾, una parte della restituzione, calcolata utilizzando il tasso di restituzione più basso, viene versata all'esportatore, su sua richiesta, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.
- (3) Nel quadro di regimi particolari istituiti con certi paesi terzi, il tasso della restituzione applicabile all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso i paesi in questione può essere inferiore, talvolta in misura considerevole, al livello della restituzione normalmente applicata. Potrebbe inoltre darsi il caso che non venga fissata alcuna restituzione e che il tasso più basso della restituzione sia anch'esso conseguente alla mancata fissazione della restituzione stessa.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2851/2000 del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la

Polonia. Una di queste concessioni dà luogo ad una differenziazione delle restituzioni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per taluni prodotti di cui al codice NC 0405 a seguito della soppressione delle restituzioni per tali prodotti esportati in Polonia.

- (5) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2884/2000 ⁽⁷⁾, prevede l'obbligo per l'operatore di presentare alle autorità competenti, all'atto dell'importazione in Polonia di taluni prodotti di cui al codice NC 0405, una copia certificata del titolo di esportazione e della corrispondente dichiarazione di esportazione. Il titolo d'esportazione reca indicazioni specifiche che garantiscono che i prodotti interessati non hanno beneficiato di restituzione all'esportazione. Le autorità polacche si sono impegnate a verificare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999.
- (6) È quindi opportuno tener conto di tale regime particolare ai fini dell'applicazione delle succitate disposizioni del regolamento (CE) n. 1255/1999 e del regolamento (CE) n. 800/1999, per evitare di imporre agli esportatori oneri finanziari non necessari negli scambi commerciali con i paesi terzi. A tal fine, per la determinazione del tasso più basso della restituzione, non si tiene conto dei tassi fissati alle condizioni particolari previste per tale destinazione.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, non si esige la prova di arrivo a destinazione per i prodotti del codice NC 0405, di cui all'articolo 1, lettera e), dello stesso regolamento.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 179 del 18.7.2000, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

La mancata fissazione di una restituzione per i prodotti del codice NC 0405, di cui all'articolo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1255/1999, a destinazione della Polonia, non è presa in considerazione per la determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
